



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

REGOLAMENTO CNA PRIVACY

Presidenza Nazionale

15 settembre 2021

TITOLO I

DELLE FINALITÀ, DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI CNA PRIVACY

Art.1-Finalità

1. CNA Privacy tutela i diritti degli associati CNA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera c), numero 1) del Regolamento attuativo dello Statuto di CNA Nazionale (CNA Privacy), con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati di carattere personale e garantisce la protezione dei dati trattati.
2. Provvede in concreto all'attuazione delle finalità e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, dello Statuto di CNA Nazionale.
3. Persegue la semplificazione normativa nei rapporti con i nostri associati.

Art.2-Funzioni

1. A CNA Privacy spettano le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla conforme applicazione delle norme nazionali ed europee vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale e sulla corretta estrinsecazione dei rapporti intercorrenti fra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, anche con riferimento ad Enti e strutture del Sistema CNA. Dare immediato riscontro al Direttore della Divisione Organizzazione e Finanza del Sistema CNA o delle condotte suscettibili di rilievi, o classificabili come negligenti o idonee a cagionare pregiudizio al Sistema CNA. Il Direttore della Divisione Organizzazione e Finanza del Sistema CNA, secondo canoni di proporzionalità e leale collaborazione, è chiamato a valutare l'assunzione di provvedimenti motivati atti ad adeguare azioni e comportamenti interni al Sistema ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e di protezione dei dati;
 - b) supportare, anche mediante l'elaborazione di un'apposita lista di verifica e l'intervento di esperti territorialmente competenti, i Privacy Manager o, laddove non ancora designati, i livelli apicali delle strutture dei diversi livelli confederali, in ordine alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere. A tale scopo, le strutture dei diversi livelli confederali possono richiedere a CNA Privacy audit dedicati per lo scrutinio delle scelte effettuate o in corso di perfezionamento;
 - c) predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere al Segretario Generale e alla Presidenza di CNA Nazionale;
 - d) curare nella gestione degli eventi la tutela della protezione dei dati personali, della riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti;
 - e) acquisire le segnalazioni, trasmesse senza ritardo dalle strutture del Sistema confederale CNA, che concernono i casi di violazione dei dati personali ovvero i casi di accertamenti effettuati dalle autorità preposte al controllo, ai fini della positiva e condivisa definizione della questione.
2. CNA Privacy esercita, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) richiedere, con periodicità, a tutte le strutture del Sistema confederale CNA, il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO), in modo da mantenerne aggiornato l'elenco. Il nome del responsabile della protezione dei dati è preventivamente

comunicato dalle predette strutture all'Autorità di controllo, in conformità alle disposizioni da questa previste;

- b) promuovere e monitorare, di concerto con il responsabile della protezione dei dati personali di CNA Nazionale (DPO), le attività formative e informative indirizzate nei confronti dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per conto delle strutture del Sistema Nazionale CNA, anche se operanti in strutture Territoriali e Regionali del Sistema confederale CNA, tenuto conto della necessità di adeguare le predette attività al sopraggiungere di ulteriori e particolari esigenze di natura formativa e informativa;
- c) monitorare le designazioni effettuate dalle strutture del Sistema Nazionale CNA in ordine ai responsabili del trattamento, in modo che sia prestata particolare attenzione alle garanzie da loro offerte quanto alla idoneità ad assumere misure tecnico-organizzative in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalle norme nazionali ed europee vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali ed assicurare la tutela dei diritti degli interessati, stante la durata del rapporto contrattuale ed i termini in esso stabiliti. A tale scopo, CNA Privacy può esaminare la corretta stesura, sotto il profilo della conformità alla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, dei contratti o degli atti giuridici che regolano i rapporti fra le strutture del Sistema Nazionale CNA ed i soggetti responsabili, ai quali sono affidati determinati trattamenti;
- d) fornire adeguata risposta, sentito il responsabile della protezione dei dati (DPO) di riferimento, alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dai soggetti interessati nei confronti del Sistema Nazionale CNA, anche nel caso in cui ad essere designate responsabili del trattamento siano strutture afferenti al Sistema confederale CNA, in modo che sia assicurata la tempestiva evasione delle istanze nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- e) partecipare alla predisposizione delle informative e al loro relativo aggiornamento stante l'eventuale previsione di nuovi trattamenti ovvero la modifica di quelli esistenti, contribuire alla elaborazione delle formule di consenso, concorrere alla designazione dei responsabili del trattamento e collaborare alla definizione di ogni altra questione concernente il trattamento dei dati personali, avuto riguardo alle strutture del Sistema nazionale CNA. Resta fermo l'obbligo di consultare il responsabile della protezione dei dati (DPO) in ordine alle questioni interpretative più complesse. Ai fini di cui sopra, è tenuta copia di tutta la documentazione prodotta, in modo che sia cronologicamente ordinata e immediatamente reperibile;
- f) cooperare, a mezzo del Privacy Manager, con l'Autorità di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel perseguimento dei propri compiti. A tali fini, il Privacy Manager può avvalersi del contributo reso dal responsabile della protezione dei dati (DPO) e, ove lo ritenga necessario, dell'intervento di esperti territorialmente competenti afferenti al Sistema CNA;
- g) valutare, nelle attività in corso di progettazione, gli effetti che ne possono conseguire dal trattamento dei dati personali. Affinché ne sia assicurato il tempestivo coinvolgimento, CNA Nazionale, le strutture, gli enti e le società di propria emanazione, informano nel minor tempo possibile CNA Privacy, segnalando, per iscritto, il proposito di volere realizzare nuovi prodotti, servizi e attività.

Art.4-Compliance

1. Nel caso di tenuta del registro delle attività di trattamento, di conduzione della valutazione d'impatto, di gestione del registro della violazione dei dati, di previsione delle misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, CNA Privacy, d'intesa con il responsabile per la protezione dei dati (DPO), esplica, secondo canoni di leale collaborazione, compiti di consulenza tecnico-giuridica ai fini della predisposizione di documenti resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per conto di CNA Nazionale, delle strutture

del Sistema Nazionale CNA, nonché delle CNA Territoriali e Regionali la cui attività incida su quella svolta dai predetti soggetti. Verifica periodicamente la corretta tenuta di tale documentazione.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, CNA Privacy, sentito il responsabile per la protezione dei dati (DPO), può definire ulteriori indirizzi normativo-regolamentari e procedure tecnico-organizzative in materia di protezione e trattamento dei dati personali, ove ciò sia reso necessario dall'ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art.5-Gestione degli eventi

1. Conformemente agli scopi del Sistema CNA e alle attività svolte in diretta attuazione dei medesimi, gli organi confederali nazionali, regionali e territoriali, nonché le articolazioni del Sistema CNA (es. Mestieri, Unione, Raggruppamento di Interesse), possono organizzare assemblee, incontri, riunioni, convegni, conferenze, di natura sia pubblica che privata, che presuppongono la partecipazione di una pluralità di soggetti interessati, in qualità di appartenenti al tessuto associativo del Sistema CNA, di soci sostenitori, non associati e personalità pubbliche. Tali soggetti intervenendo agli eventi, esprimono il consenso al trattamento dei dati personali che li riguarda, per quanto concerne in particolare la pubblicazione o la diffusione dei dati relativi alla propria immagine, sia a livello interno che esterno, tramite canali informativi, piattaforme informatiche, siti internet e social network, nel contesto degli scopi e degli obiettivi del sistema CNA. Nell'ambito dei predetti eventi possono essere scattate fotografie, effettuate riprese audio-video e poste in essere tutte le attività che postulano l'acquisizione di immagini in ordine ai partecipanti. La partecipazione ai detti eventi dei dipendenti del Sistema CNA si considera regolata all'interno del rapporto di lavoro. È fatto divieto di acquisire immagini concernenti minori, salvo che ciò non sia reso possibile per condizioni di natura oggettiva. In tali casi, è in ogni caso necessario renderne irricognoscibile il volto.

2. I soggetti interessati hanno il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso intervenuto prima della revoca.

3. Il periodo di conservazione dei dati personali relativo ad immagini acquisite nelle modalità indicate dal presente articolo deve limitarsi al minimo necessario e non può comunque risultare superiore ai cinque anni, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il proprio patrimonio storico-associativo.

4. Le riunioni degli organi di cui al comma 1, possono essere registrate in formato audio o video ad opera del titolare del trattamento e nel rispetto delle finalità istituzionali del Sistema CNA. Sono escluse altre forme di registrazione acquisite senza il consenso espresso dagli interessati che partecipano alle dette riunioni.

Art.6 – Conservazione e archiviazione dei dati

1. CNA Privacy custodisce, preferibilmente in formato digitale, la documentazione relativa alla propria attività, agli incontri effettuati e alle decisioni assunte nei limiti stabiliti dall'informativa generale di CNA Nazionale.

Art.7- Condivisione delle esperienze

CNA Privacy promuove, all'interno dell'intero Sistema, la condivisione delle esperienze maturate in materia di trattamento e protezione dei dati personali. A tale fine, si avvale di appositi strumenti informatici affinché ogni singola CNA Territoriale e Regionale possa mettere a disposizione del Sistema CNA atti e documenti recanti utilità e beneficio a tutte le articolazioni del Sistema.

TITOLO II

DELLA COMPOSIZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DI CNA PRIVACY

Art.8-Composizione

1. CNA Privacy è composta dal Privacy Manager, che, nominato dal Presidente di CNA su proposta del Segretario Generale, la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questi individuati all'interno di tutto il Sistema CNA, in ragione delle esigenze e delle competenze richieste dal caso.
2. Per la trattazione delle questioni di carattere normativo, il Privacy Manager può avvalersi del responsabile per la protezione dei dati di CNA Nazionale (DPO).

Art.9-Rapporti fra il Privacy Manager e il responsabile per la protezione dei dati

1. Il Privacy Manager consulta il responsabile per la protezione dei dati (DPO) di CNA Nazionale in ordine agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali a livello nazionale confederale.
2. Il responsabile per la protezione dei dati (DPO) può richiedere al Privacy Manager momenti di confronto ed analisi, nonché la messa a disposizione di risorse adeguate, onde assicurare che l'attività da questi svolta garantisca la corretta indicazione delle attività ritenute essenziali per la protezione dei dati in fase di progettazione e per impostazione predefinita.
3. Il Privacy Manager provvede ad informare la struttura di CNA Nazionale circa le indicazioni a questi fornite dal responsabile per la protezione dei dati.

Art.10-Incompatibilità e sostituzioni

1. Il Privacy Manager, sentito il responsabile per la protezione dei dati (DPO), decide sulle questioni relative alle incompatibilità dei membri di CNA Privacy.

Art.11-Dotazione finanziaria

1. Le spese relative alle attività di CNA Privacy sono a carico del bilancio di CNA Nazionale.

Art.12-Sede e contatti

1. CNA privacy, quale struttura di sistema, ha la sua sede in Roma, presso il palazzo di CNA Nazionale. Può essere contattata all'indirizzo email privacy@cna.it e, telefonicamente, allo 06441881.